

N. R.G. 4307/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Rita Guarino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **4307/2013** promossa da:

MARINA DI CASTELLO SPA rappresentata e difesa dall'avv. D'ANGIOLELLA LUIGI MARIA
presso cui elettivamente domicilia;

ATTRICE

contro

IHG HOTELS LIMITED rappresentato e difeso dall'avv. CERULLI GIORGIO ed Attanasio Enrico
presso cui elettivamente domicilia;

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione Marina di Castello s.p.a. ha convenuto in giudizio IHG Hotels Limited deducendo di aver stipulato, con la società convenuta, in forma scritta, due contratti di franchising in forza dei quali le veniva concesso, nel primo stipulato il 28.1.1993, l'utilizzo del marchio Holiday Inn e nel secondo contratto stipulato il 29.3.2002 l'uso del marchio Crown Plaza e concludeva chiedendo che: *"1) In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della clausola depositaria che prevede il foro della Camera Arbitrale di Bruxelles in relazione all'art. 1340 c.c. 2) Accertare e dichiarare il grave inadempimento di IHG in relazione ai contratti stipulati in Castel Volturno (CE) con l'attrice in data 28 gennaio 1993 per l'Holiday Inn di Castel Volturno ed in data 29 marzo 2002 per il Crowne Plaza di Caserta, come sopra descritti, con conseguente risoluzione, e riconoscere danni che sin d'ora si quantificano in Euro 3.000.000,00 (tremilioni) o in quella maggiore o minore somma che sarà stabilita in corso di causa, con conseguenziale condanna al pagamento; 3) accertare e dichiarare l'indebito pagamento ex art. 2033 della somma di Euro 325.037,36 per il Crowne Plaza e di Euro 1.467,316,45 per Holiday Inn Resort, con condanna alla restituzione con interessi dal giorno del pagamento"*.

Parte convenuta si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice adito e la competenza del collegio arbitrale in forza *"dell'articolo 19.10 del Contratto Crowne Plaza; quanto al Contratto Holiday Inn, ha eccepito la carenza di competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e la competenza delle corti inglesi, ai sensi dell'articolo 20, par. 8 del Contratto Holiday Inn; in via preliminare e/o pregiudiziale subordinata, ha eccepito la carenza di competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in favore delle corti inglesi ai sensi del Regolamento (CE) n. 44/2001; in via preliminare e/o pregiudiziale ulteriormente subordinata, ha eccepito la carenza di competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in favore del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Impresa; in subordine, nel merito, ha chiesto di accertare e dichiarare la liceità della risoluzione del contratto di affiliazione sempre nel merito, ha chiesto la condanna di Marina di Castello al pagamento in proprio favore di complessivi € 1.777.704,77, oltre interessi, o della diversa somma.... in via subordinata, ha chiesto l'accertamento e la declaratoria dell'inadempimento di Marina di Castello ai Contratti, la conseguente risoluzione dei Contratti stessi e la condanna di Marina di Castello al pagamento del Termination Payment con rigetto della domanda attore e vittoria di spese diritti ed onorari.*

Rilevata la causa matura per la decisione, alla luce dell'eccezioni preliminari sollevate dalla parte convenuta il Giudice subentrato nella trattazione del procedimento ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 20 febbraio 2023, ha trattenuto la causa per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Orbene l'eccezione relativa alla applicabilità al caso di specie della clausola compromissoria è fondata e merita accoglimento.



A tal riguardo, deve evidenziarsi che in entrambi i contratti stipulati tra le parti della presente controversia è stata prevista in forza del principio di autonomia negoziale la devoluzione delle controversie, in un contratto, ad un arbitro internazionale e nell'altro, alla giurisdizione del giudice inglese. Ed infatti l'art. 19.10 del contratto di affiliazione relativamente al Contratto Crowne Plaza, prevede espressamente che *“Le parti convengono che qualunque controversia che dovesse insorgere in relazione al presente Contratto dovrà essere composta in via definitiva tramite arbitrato, che sarà condotto a Brussels, Belgio, ai sensi del Regolamento di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, da uno o più arbitri nominati in conformità con il suddetto Regolamento [...] La lingua ufficiale dell'arbitrato sarà l'inglese”*; relativamente invece al contratto Holiday Inn l'articolo 20, par. 8 disciplina che *“Il presente Contratto [...] e sarà regolato e interpretato in conformità con la legge inglese senza riguardo per i principi sul conflitto di leggi, e le parti eleggono le Corti Inglesi come unico foro nel quale far valere ogni azione legale”*.

Le parti infatti, sono libere di derogare alla giurisdizione italiana e sono altresì, libere di scegliere la legge applicabile al contratto, ben potendo decidere che il contratto sia regolato da una legge straniera, anche estranea alle parti.

In ordine all'eccezione sollevata da parte convenuta parte attrice contesta la nullità di entrambe le clausole compromissorie atteso che le previsioni pattizie con cui viene derogata la giurisdizione italiana o viene prevista la competenza dell'arbitro internazionale sono state unilateralmente predisposte dalla società convenuta e difettano entrambe del requisito della doppia sottoscrizione previsto ai sensi dell'art. 1341 secondo comma c.c.

Orbene nel caso in esame viene in rilievo un contratto di franchising internazionale tra due imprese (contratto business to business) e dunque non può ritenersi applicabile l'art. 1341 c.c. atteso che secondo orientamento costante della Suprema Corte che si condivide non può ritenersi il principio della specifica approvazione richiesta dall'art. 1341 cod. civ. principio di ordine pubblico in quanto deve ritenersi sufficiente per i contratti internazionali che siano osservati una serie garanzie di consapevole adesione da parte del contraente che non l'ha predisposta, nonché la specifica indicazione del giudice straniero in favore del quale la giurisdizione italiana è derogata.

Recentemente sul punto la Suprema Corte a Sezioni unite ha ribadito che *“La clausola di scelta del foro competente non necessita della specifica approvazione richiesta dall'art. 1341 cod. civ. ma esige serie garanzie di consapevole adesione da parte del contraente che non l'ha predisposta, nonché la specifica indicazione del giudice straniero in favore del quale la giurisdizione italiana è derogata”* (Cass. Civ. n. 361 del 2023).

Entrambe le clausole compromissorie devono ritenersi pienamente valide, in quanto sono state espressamente convenute tra le due imprese e nel caso di specie la società attrice si è determinata a stipulare i contratti di franchising per commercializzare i due alberghi di recente costruzione investendo sul marchio Holiday Inn e Crown Plaza per la notorietà che poteva derivarne e dunque, ha ponderato l'utilità che poteva ricevere in termini di una loro maggiore commercializzazione, ed era perfettamente in grado di



valutare la convenienza delle condizioni contenute nel contratto, né, d'altro canto nel caso in esame risulta dedotto da parte attrice che alcuna modifica delle condizioni del contratto sia stata richiesta e dunque può ritenersi che vi sia stata consapevole adesione.

Riconosciuta dunque la validità delle clausole compromissorie, occorre esaminarne il contenuto.

La clausola di cui all'art. 19.10 del contratto Crown Plaza prevede che la controversia sia decisa da un arbitrato internazionale, mentre la clausola di cui all'art. 20. 8 relativa al contratto Holiday Inn devolve al giudice inglese la risoluzione delle controversie tra le parti. Il ricorso all'arbitrato internazionale, pertanto, e la devoluzione al giudice inglese alla luce delle espressioni utilizzate devono ritenersi obbligatorie e non facoltative, come si evince dall'utilizzo, nella clausola 20.6, dell'espressione "dovrà essere composta" e nella clausola 19.10 ove prevede quale foro unico la corte inglese, dovendo poi trovare applicazione la legge inglese quanto invece all'individuazione del foro territorialmente competente.

Secondo dunque le esaminate previsioni contrattuali, se non concordato diversamente da entrambe le parti, la controversia avente ad oggetto il contratto Crown Plaza deve ritenersi di competenza dell'arbitro internazionale nominato ai sensi della clausola contrattuale in conformità a quanto previsto dal Regolamento arbitrale della Camera di Commercio Internazionale, quanto invece, al contratto Holiday Inn la detta controversia deve invece, considerarsi devoluta in forza dell'accordo contrattuale alla giurisdizione del Giudice inglese.

Stante la mera pronuncia in rito e la particolare originalità delle questioni trattate si ritengono ricorrenti i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:

- 1) Dichiarare la validità e l'applicabilità della clausola compromissoria 19.10 del contratto c.d. "Crown Plaza" stipulato tra le parti e, per l'effetto, dichiara la propria incompetenza, in favore dell'arbitro internazionale nominato così come disciplinato dalla disposizione pattizia;
- 2) Dichiarare la validità e l'applicabilità della clausola compromissoria 20.8 del contratto c.d. "Holiday Inn" stipulato tra le parti e, per l'effetto, dichiara il difetto di giurisdizione in favore di quella inglese così come disciplinato da tale disposizione pattizia;
- 3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti..

Santa Maria Capua Vetere, 8 settembre 2023

Il Giudice

dott. Maria Rita Guarino

